

OGGETTO: Determina per l'affidamento diretto della fornitura di mascherine FFP2 (EN 149:2001 + A1:2009), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 come modificato con Legge di conversione 120/2020, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per un importo contrattuale pari a € 26.600,00, oltre IVA al 5% di € 1.330,00, CIG ZBE31783D2.

**IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
PREVENZIONE E PROTEZIONE**

VISTO il D.G. 274 del 27.03.2017 con il quale all'Ing. Maurizio Pinto, Dirigente della Ripartizione Prevenzione e Protezione, è assegnata la competenza circa la gestione delle procedure per l'affidamento di servizi e delle forniture di attrezzature connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro per le esigenze esclusive dell'Amministrazione Centrale, entro il limite fissato dall'art. 35 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i contratti sotto-soglia relativi a forniture e servizi;

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che "L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice";

VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 avente ad oggetto "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO, in particolare, l'art. 1 comma 2 lett. a) del suddetto D.L. 76/20 laddove prevede che "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro";

VISTO l'art. 1 comma 3 del medesimo decreto laddove dispone che "Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016" ovvero l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno, tra l'altro, previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che le istituzioni universitarie – tra gli altri - sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., previste dall'art. 26 della legge 488/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATA l'attuale situazione emergenziale determinata dalla pandemia da Covid-19;

VISTE le attuali disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, Sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali su invito del Presidente del Consiglio, e dei Ministri dell'Economia, del Lavoro, dello Sviluppo economico e della Salute, in data il 14 marzo 2020 e ss.mm.ii;

VISTA la normativa vigente in materia di misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19, che incidono tra l'altro sul settore universitario, tra cui l'allegato 18 al DPCM 7.08.2020;

DATO ATTO che in attuazione delle procedure precauzionali e di contrasto alla diffusione del contagio da SARS-CoV-2 questa Amministrazione ha necessità di procedere all'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale e altri beni necessari a contenere l'emergenza epidemiologica;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra questa Università e l'Ufficio del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19 e il Dipartimento della Protezione Civile, a seguito della quale questo Ateneo è stato individuato quale destinatario, tra l'altro, di una considerevole e gratuita fornitura di FFP2/3;

CONSIDERATO, come reso noto per le vie brevi nonché dalle notizie diffuse dai mass media, che è in atto un'inchiesta che ha portato al sequestro di ingenti quantità di DPI in possesso dell'Unità di Crisi Nazionale, prevalentemente mascherine FFP2/3 non conformi alle vigenti normative, che erano destinati alle Pubbliche Amministrazioni, tra cui l'Università degli Studi di Napoli Federico II;

ATTESO che, per sopperire alla carenza di mascherine FFP2 dettata dalle suddette motivazioni, si rende necessaria l'acquisizione della fornitura di n. 70.000 mascherine FFP2 conformi agli standard tecnici e di qualità previsti dalla norma EN 149:2001 + A1:2009;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato a tutelare la salute e il benessere sui luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia di cui al D.Lgs. 81/08 e delle disposizioni vigenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro;

DATO ATTO, pertanto, che si rende necessario, nel più breve tempo possibile, affidare la suddetta fornitura;

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

DATO ATTO che la fornitura in parola è presente sul MePA;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto, che sul MePA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (Oda);

TENUTO CONTO che a seguito di un'indagine di mercato condotta dall'Ufficio di Supporto alla Programmazione della Sicurezza mediante consultazione di elenchi e cataloghi disponibili sul portale Consip Acquistinretepa, è stata individuata la ditta MEC OFFICE SRL - sede Strada Caorsana 212, 29122 Piacenza (PC) – P.IVA 01249500339, che offre il bene oggetto della presente determina al conveniente prezzo unitario di € 0,38;

CONSIDERATO che le prestazioni offerte dall'operatore di cui sopra, per un importo pari ad € pari a € 26.600,00, oltre IVA al 5% di € 1.330,00, rispondono ai fabbisogni dell'Amministrazione, in quanto i beni offerti sono idonei all'interesse pubblico che questo Ateneo deve soddisfare e, che il fornitore offre ad un prezzo conveniente rispetto ai prezzi di mercato;

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce l'affidatario uscente;

TENUTO CONTO del fatto che l'Amministrazione ha espletato, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di moralità in capo all'affidatario: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), visura camerale, e per i restanti requisiti di moralità, in considerazione della comprovata solidità dell'operatore economico e al fine di semplificare e garantire la massima celerità della procedura, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

inserirà nel contratto che sarà stipulato specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

VISTO l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

CONSIDERATO che, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTI l'autodichiarazione, nonché il Documento di gara unico europeo (DGUE), con il quale il suddetto operatore economico ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale;

VISTE le dichiarazioni (PG/2021/40932), di assenza di situazioni di conflitto di interessi in relazione all'impresa affidataria, rese dal Dirigente della Ripartizione Prevenzione e Protezione, dal Capo dell'Ufficio di Supporto alla Programmazione della Sicurezza e dall'unità di personale che ha curato l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'art. 56 comma 2 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 come modificato con Legge di conversione 120/2020, l'affidamento diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per la fornitura di n. 70000 mascherine FFP2 conformi agli standard tecnici e di qualità previsti dalla norma EN 149:2001 + A1:2009, per un importo di € 26.600,00, oltre IVA al 5% di € 1.330,00, importo complessivo con IVA € 27.930,00, alla ditta MEC OFFICE SRL - sede Strada Caorsana 212, 29122 Piacenza (PC) – P.IVA 01249500339, restando inteso che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'esito positivo delle verifiche in ordine alla ricorrenza, in capo all'affidatario, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., secondo quanto specificato dalle Linee Guida Anac 4 (aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018) e riportato in premessa ;

di autorizzare l'assunzione dell'impegno di spesa pari a € 26.600,00, oltre IVA pari ad € 1.330,00, (importo totale € 27.930,00) da imputare sul capitolo **CA.04.41.02.02.01 Acquisto beni strumentali** - FONDI PER L'ACQUISTO DPI, FORNITURA ATTREZZATURE E DOTAZIONI PER LA SICUREZZA DEGLI UFFICI DELLA GESTIONE CENTRALIZZATA - UA.00.RIP.PREVEN - del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio finanziario 2021;

di dare mandato all'Unità organizzativa Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, connessi all'adozione del presente provvedimento.

F.to Digitalmente
IL DIRIGENTE
Ing. MAURIZIO PINTO

Si segnala che l'importo da impegnare dovrà essere caricato su: **CA.04.41.02.02.01 Acquisto beni strumentali - FONDI PER L'ACQUISTO DPI, FORNITURA ATTREZZATURE E DOTAZIONI PER LA SICUREZZA DEGLI UFFICI DELLA GESTIONE CENTRALIZZATA - UA.00.RIP.PREVEN -**

Per la copertura economico-finanziaria:

Budget Economico – Esercizio Finanziario 2021

COAN N. Vincolo di Budget	Codice Conto	Descrizione Conto	Importo	Limite di spesa (media costi di competenza del triennio 2016- 2018)	Costi di competenza alla data del ^{26/04/2021} (come desunti dal Bilancio di verifica a sezioni contrapposte)
36954	CA.04.41.02. 02.01	ACQUISTO BENI STRUMENTALI	27.930,00	977.310,80	1.225,80

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo

Il Dirigente della Ripartizione: dott.sa Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile: UCA 2

Il Capo dell'Ufficio: Dott.ssa Caterina Ferrone

L'addetto: Dott.ssa Simona Scolarici